

COMUNE DI GRAMMICHELE
 PROT. N. 4501
 23. MAG 1995
 CL. FASC.

SPEDIZIONE
 Prot. N. 3306 del 1 MAR. 1995
 L' Imp. Resp. le

COMUNE DI GRAMMICHELE
 (Provincia di Catania) Provincia di Catania
 Il presente atto è stato depositato in Albo pretorio
 del 26.05.95 al 09.06.95
 Grammichele, il 12.06.95
 Il Segretario Comunale

COMUNE DI GRAMMICHELE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 del Reg. 22-02-1995 del	OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AFFIDO FAMILIARE DI MINORI.-
-------------------------------------	----------	---

L'anno millenovecento novantacinque = ventidue del mese di febbraio
 il giorno

alle ore 19,40 e SA nella sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straord. urg. di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
DIGERONIMO VITO		SI	ZAMMATARO SEBASTIANO R.	SI	
CAROBENE FRANCESCO	SI		MARINO MARIO		SI
CUIUS VINCENZO	SI		BRANCIFORTE MICHELE	SI	
GANDOLFO RAFFAELE	SI		CUBISINO MICHELE	SI	
GIANDINOTO FRANCESCO	SI		LI ROSI RAFFAELE	SI	
UMANA VINCENZO	SI		LUPO MARIA	SI	
AMATO MICHELE	SI		SCALONE MICHELE ARIST.	SI	
GIAQUINTA MARIO	SI		MAMMANA SEBASTIANO	SI	
SAMMARTINO PIETRO	SI		CANNIZZO VINCENZO	SI	
ZAPPARRATA ORAZIO	SI		SCAPELLATO VINCENZO	SI	

Presenti N. 18=

Assenti N. 02=

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Sammartino
Pietro= V. Presidente del Consiglio Com/le
 nella sua qualità di

Assiste il Segretario Generale Dr. Francesco Spataro

La seduta è pubblica

In continuazione di seduta.

Il Vice Presidente invita l'Assessore Cucuzza a volere relazionare sull'argomento.

L'Assessore Cucuzza, illustra i criteri seguiti nella predisposizione del Regolamento in esame. Aggiunge che trattasi di adempimento di legge, che fra l'altro dispone che il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Precisa che il Regolamento è stato predisposto sulla scorta di quello tipo approvato con D.A. 24-04-1987. Dopo di che dà lettura della proposta di deliberazione, ed invita il Consiglio a volere adottare le proprie determinazioni in merito.

Il Cons. Amato interviene per dichiarare che in sede di commissione ha partecipato solo in parte all'esame del Regolamento.

Fa rilevare che, a suo parere, il Regolamento non è stato formulato seguendo fedelmente quello tipo. Infatti all'art. 1 suggerisce di inserire il termine "psicologico", all'art. 2 invece di contro inserire "alternativo", all'art. 7 è stato inserito il termine coppie che non figura in quello tipo. Suggestisce l'opportunità di modificare l'art. 7 anche al quarto comma, eliminando i termini "di associazioni autogestite e/o convenzionati". Formula anche osservazioni sul punto c) dell'art. 10, in quanto si introduce un principio assolutamente non previsto del Regolamento tipo e consente erogazioni di contributi indiscriminatamente e si può anche sospettare che già vi sia pronta qualche associazione autogestita e/o convenzionata, pronta ad accogliere questi minori. Propone perciò di cassare questo comma, affermando che in caso contrario il proprio gruppo non potrà votare favorevolmente.

Il Cons. Zammataro interviene per dichiarare che è favorevole all'approvazione del Regolamento e anzi suggerisce di ampliare le possibilità di affidamento familiare di minori prevedendo, anche l'affido temporaneo, giornaliero o plurigiornaliero per bambini già ricoverati, in occasione di festività o di particolare ricorrenza.

Il Cons. Lupo interviene per dichiarare che il Regolamento predisposto nell'osservanza scrupolosa di quello tipo ed invita il Consiglio a respingere le proposte del consigliere Amato, eccezion fatta per le modestissime variazioni attinenti agli artt. 1 e 2.

L'Assessore Cucuzza interviene per chiarire che alcune modifiche al Regolamento tipo sono state apportate su suggerimento dell'Assistente Sociale, che avendo maturato delle esperienze le ha consigliate anche alla luce di quello che è avvenuto in altri comuni.

Il Cons. Amato ribadisce la propria contrarietà all'affidamento di minori a coppie, anche in base ai principi cristiani che vedono nella famiglia il nucleo essenziale di ogni comunità. Insiste, perciò, nella richiesta di cassare il termine "e coppie" che si trova nel primo capoverso dell'art. 7.

Il Cons. Lupo ribadisce la propria opposizione alla proposta Amato, aggiungendo in sede di commissione il Cons. Amato è stato ampiamente ragguagliato sulle procedure e non ha sollevato le obiezioni, come sta avvenendo in sede consiliare.

Il Vice Presidente mette ai voti la proposta del Cons. Amato, precisando che avverrà per alzata di mano. La proposta viene respinta con 12 contrari e 6 favorevoli (Amato, Carobene, Umana, Li Rosi, Scapellato e Zapparrata).

Successivamente, il Cons. Amato, chiede di cassare il punto d) dell'art. 10.

Il Vice Presidente mette ai voti la proposta che, viene respinta con 12 voti contrari 5 favorevoli (Amato, Carobene, Li Rosi, Scapellato e Zapparrata) e 1 astenuto (Umana), espressi per alzata di mano.

Il Cons. Zammataro propone che all'art. 3 venga aggiunto il comma d) "temporanea, giornaliera o plurigiornaliera per bambini già ricoverati. All'art. 10 propone l'aggiunta del comma f): "nessun contributo sarà erogato nei casi di cui alla lettera d) dell'art. 3".

Il Vice Presidente mette ai voti la proposta del consigliere Zammataro, per l'integrazione dei due articoli summenzionati, precisando che avverrà per alzata di mano.

La proposta viene approvata con 12 voti favorevoli e 6 astenuti (Amato, Carobene, Umana, Li Rosi, Scapellato e Zapparrata).

A questo punto il Vice Presidente che occorre procedere alla votazione per l'approvazione integrale del Regolamento.

Il Cons. Amato per dichiarazione di voto afferma che, dal momento che non sono stati accecati i rilievi mossi e temendo che il Regolamento così formulato possa trasformarsi in uno strumento di assistenzialismo e per la distribuzione di contributi in forma indiscriminata, il gruppo di A.N., considerato che il Regolamento così come proposto non è conforme a quello tipo, voterà contro.

Esauritisi gli interventi il Vice Presidente indice la votazione per alzata di mano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 04-05-1983, n. 184, concernente "disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", con la quale lo Stato ha inteso istituire un servizio di appoggio alle famiglie che, per motivi economico-sociali e psicologici, temporaneamente si trovino in difficoltà;

VISTA la circolare n. 7 del 14-03-1985, avente per oggetto "legge 184/1983 - istituto dell'affidamento familiare", con la quale l'Assessorato regionale Enti locali, nelle more di poter fornire elementi più puntuali per una programmazione territoriale del servizio, ha ritenuto di anticipare alle amministrazioni locali, titolari del servizio in argomento, opportune indicazioni di conoscenza e di orientamento per una prima ed omogenea attuazione sull'intero territorio siciliano;

VISTA la L.R. n. 22 del 09-05-1986, avente per oggetto "riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia", con la quale oltre all'art. 73 che ne fissa dal 1° gennaio 1987 l'entrata in vigore, al titolo secondo, art. 8 e 9, vengono espresse le disposizioni ed i compiti dei comuni per l'attuazione dell'affidamento familiare;

VISTO il Decreto assessoriale Enti locali 24-04-1987, concernente "approvazione del Regolamento-tipo del servizio comunale di affidamento familiare dei minori";

RILEVATO che, giusta la sopracitata L.R. 22/86, questa Amministrazione, che nel settore minorile tuttora attua interventi assistenziali (esempio emblematico il ricovero in istituto-educativo-assistenziali), deve provvedere alla istituzione del servizio dell'affidamento familiare, in alternativa al ricovero, onde creare le condizioni per la deistituzionalizzazione di quanti tutt'oggi lo subiscono, in quanto è certo che in ambiente familiare si ritrovano le condizioni più favorevoli per lo sviluppo psico-fisico del minore e le necessarie garanzie di valida risposta ai bisogni fondamentali dei soggetti interessati;

CONSIDERATO che, per la complessità e la delicatezza del rapporto minore famiglia affidataria, occorre la fattiva presenza degli operatori tecnici, psicologi, assistenti sociali, pedagogisti, dipendenti dall'Amministrazione comunale e dalle UU.SS.LL., al fine di programmare la massima intesa e consentire di muoversi nei modi e termini previsti dal relativo Regolamento a tal uopo formulato;

VISTO che la proposta di deliberazione è corredata dei pareri previsti dalla legge 142/90 e L.R. 48/91;

CON 12 voti favorevoli e 6 contrari (Amato, Carobene, Umana, Li Rosi, Scapellato e Zapparrata), espressi per alzata di mano, su 18 presenti e votanti;

D E L I B E R A

1) di istituire il servizio di affidamento dei minori nei modi e termini previsti dal relativo Regolamento.

2) Di approvare il Regolamento del servizio di affidamento familiari di minori che si compone di n. 14 articoli e 3 allegati (all. A, B e C) che si allega alla presente per farne parte integrante.

Il Segretario Generale;
Vista la superiore deliberazione;
Esprime parere favorevole di legittimità.

li, 23-02-1995

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Spataro

A questo punto il Vice Presidente dichiara che l'ultimo argomento dell'o.d.g. non si può trattare, in quanto la proposta, per la ristrettezza del tempo avuto a disposizione dalla data di convocazione del Consiglio, non è stato possibile completarla, pertanto viene rinviata a data da destinarsi.

Alle ore 0,10 del 23-02-1995, il Vice Presidente dichiara sciolta la seduta.

etto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sammartino

F.to _____

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

to _____ Carobene _____

F.to _____ Spataro _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme relazione del Messo comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ~~SAARDI~~ affissa all'albo pretorio comunale il giorno **- 5 MAR. 1995** per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
- E' stata comunicata, con lettera n. _____, in data _____, ai capigruppo consiliari;
- E' stata trasmessa al Co.Re.Co. per iniziativa della Giunta Comunale in data _____ con lettera n. _____;
- E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza comunale, li **- 1 MAR. 1995**



Il Segretario Generale
[Handwritten Signature]

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa, con lettera n. _____, in data _____, al Co.Re.Co. a richiesta dei signori consiglieri per il controllo
 - nei limiti delle illegittimità denunciate;
 - perchè ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio
- E' divenuta esecutiva il giorno _____
 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
 - decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
 - dell'atto;
 - dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti;

5776 / 5860
[Handwritten Signature]

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **- 5 MAR. 1995** al _____

Dalla Residenza comunale, li _____

Il Segretario Generale

F.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li _____



Il Segretario Generale

SPAZIO RISERVATO ALLE DECISIONI DEL CO.RE.CO.

VISTA la Legge 4-5-1983 n. 184, concernente "Disciplina dell'Adozione e dell'Affidamento dei Minori", allegata alla presente in copia sub A), con la quale lo Stato ha inteso istituire un servizio di appoggio alle famiglie che, per motivi economico-sociali e psicologici, temporaneamente si trovino in difficoltà;

VISTA la Circolare n. 7 del 14-3-1985, avente per oggetto "Legge n. 184/1983 - Istituto dell'Affidamento Familiare", allegata alla presente in copia sub B), con la quale l'Assessorato Regionale Enti Locali, nelle more di poter fornire elementi più puntuali per una programmazione territoriale del servizio, ha ritenuto di anticipare alle Amministrazioni locali, titolari del servizio in argomento, opportune indicazioni di conoscenza e di orientamento per una prima ed omogenea attuazione sull'intero territorio siciliano;

VISTA la L.R. n. 22 del 9-5-1986, avente per oggetto "Riordino dei servizi e delle attività Socio-Assistenziali in Sicilia", allegata alla presente in copia sub C), con la quale oltre all'art. 73 che fissa dal 1° gennaio 1987 l'entrata in vigore, al Titolo II° artt. 8 e 9 vengono espressi le disposizioni ed i compiti dei Comuni per l'attuazione dell'affidamento familiare;

VISTO il Decreto Assessoriale Enti Locali 24-4-1987, concernente "Approvazione del Regolamento-tipo del Servizio Comunale di affidamento familiare dei minori", allegato alla presente in copia sub D);

RILEVATO che, giusta la sopra citata L.R. n. 22/86, questa Amministrazione, che nel settore minorile tuttora attua interventi assistenziali (esempio emblematico il ricovero in Istituti educativo-assistenziale), deve provvedere alla istituzione del servizio dell'affidamento familiare in alternativa al ricovero, onde creare le condizioni per la deistituzionalizzazione di quanti tutt'oggi lo subiscono, in quanto è certo che in ambiente familiare si ritrovano le condizioni più favorevoli per lo sviluppo psico-fisico del minore e le necessarie garanzie di valida risposta ai bisogni fondamentali dei soggetti interessati;

CONSIDERATO che, per la complessità e la delicatezza del rapporto minore-famiglia affidataria, occorre la fattiva presenza degli operatori tecnici, psicologi, assistenti sociali, pedagogisti, dipendenti dalla Amministrazione Comunale e dalle UU.SS.LL., al fine di programmare la massima intesa e consentire di muoversi nei modi e termini previsti dal relativo Regolamento a tal uopo formulato, che è parte integrante del presente atto deliberativo;

VISTO che la presente è corredata dei pareri di cui alla L.R. n. 48/91;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

CON voti

P R O P O N E

Per quanto espresso in premessa;

Istituire il servizio di Affidamento Familiare dei minori nei modi e termini previsti dal relativo Regolamento che, in quanto parte integrante del presente atto, viene approvato nel suo contenuto.

=====

La superiore proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, è stata formulata dall'Assistente Sociale Di Gregorio Caterina, la quale esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90 e L.R. 48/91.-

Li 20 FEB. 1995

L'ASSISTENTE SOCIALE

F. TO DI GREGORIO

UFFICIO DI RAGIONERIA - La presente non comporta impegno di spesa -
Gli impegni scaturenti saranno assunti in sede di autorizzazione da parte dell'organo esecutivo.-

Li 20 FEB. 1995

L'ISTRUTTORE DI RAGIONERIA

F. TO

COMUNE DI GRAMMICHELE
Provincia di Catania

ISTITUZIONE AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI

REGOLAMENTO

art. 1

L'Istituto dell'Affidamento Familiare trova legittima applicazione ogni qual volta si rilevano nella famiglia d'origine quelle situazioni di ordine psicologico, morale, economico e sociale che non consentono di assicurare al minore le migliori condizioni per il suo sviluppo psico-fisico.

art. 2

Quale strumento preventivo e alternativo alla istituzionalizzazione del ricovero in Istituto, l'affidamento si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare - costituito anche da persona singola - o comunità di tipo familiare, tenendo conto delle eventuali prescrizioni:

- a) del Giudice tutelare (affidamento consensuale);
- b) del Tribunale per i Minorenni (affidamento in assenza di consenso di chi esercita la patria potestà).

art. 3

L'affidamento, pertanto è inteso come atto di trasferimento temporaneo, sostitutivo di compiti parentali e può assumere forme diverse:

- a) emergenza, cioè di natura breve (ospedalizzazione ed allontanamento momentaneo dei genitori);
- b) a scadenza determinata, con carattere di provvisorietà (conservando costanti i rapporti tra minore e famiglia d'origine, evitando i contrasti affettivi);
- c) per risolvere situazioni di natura diversa (es.: il minore è troppo grande per essere adottato, ecc.);
- d) temporanea, giornaliera o plurigiornaliera, per bambini già ricoverati.

art. 4

La procedura dell'affidamento avviene secondo quanto sotto indicato:

A - AFFIDAMENTO CONSENSUALE (dei genitori e/o tutore):

- 1) Assenso dei genitori e/o tutore - (allegato A)
- 2) Impegno degli affidatari - (allegato B)
- 3) Audizione del minore ultra-dodicenne -
- 4) Relazione tecnica del Servizio Sociale con relativa documentazione -
- 5) Atto di affidamento (provved. amministrativo) -(allegato C)
- 6) Decreto di esecutività (provved. giurisdizionale) -(allegato C)

B - AFFIDAMENTO IN ASSENZA DI CONSENSO DI CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTA' (competenza del Tribunale per i Minorenni):"

- 1) Provvedimento di affido del T.M. a conclusione di un procedimento per inadoneo esercizio della potestà con indicazione dell'affidatario;
- 2) Provvedimento del T.M. che fa proprio l'affido preparato dai Servizi Sociali e non accettato dai genitori;
- 3) Provvedimento di allontanamento del T.M. a conclusione di un procedimento per inadoneo esercizio della potestà e delega al Servizio che ha seguito già il caso per la realizzazione dell'affido;
- 4) Provvedimento del T.M. come ai nn. 2 e 3, ed ordine al Servizio che non ha seguito il caso, nè partecipato al procedimento, di realizzare l'affido.

art. 5

L'affido familiare si esplica nell'ambito del Servizio Sociale Comunale in concorso con il Consultorio Familiare della U.S.L. di appartenenza.

art. 6

Il Servizio Affidato ha lo scopo:

- 1) Promuovere, attuare e sostenere gli affidi familiari e verificarne l'andamento;
- 2) Provvedere al reperimento, alla conoscenza ed alla selezione degli affidatari secondo quanto previsto dal successivo art. 8;
- 3) Assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia d'origine, agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali e validi rapporti, a meno di diversa prescrizione dell'Autorità Giudiziaria;
- 4) Promuovere iniziative di preparazione, aggiornamento e consulenza degli operatori di quanti sono coinvolti nell'affido familiare;
- 5) Promuovere la divulgazione ed informazione sulle problematiche dell'affido attraverso incontri a livello di zona, aperti ad utenti, ai servizi, alle famiglie, alle associazioni, ecc..

art. 7

Gli affidatari vengono individuati tra famiglie e coppie - preferibilmente con figli - persone singole e comunità di tipo familiare.

Ad ogni nucleo familiare non possono essere affidati più di due minori.

E' possibile l'affidamento di più di due bambini alla stessa famiglia quando i minori stessi appartengono al medesimo nucleo familiare o naturale.

Si prevede l'eliminazione del vincolo nel caso di comunità di tipo familiare (di associazioni autogestite e/o convenzionate).

art. 8

La scelta dell'affidatario è attribuita alla equipe territoriale (Servizio Sociale Comunale e Consultori) ed avviene in base ai seguenti criteri, in apposita relazione globale espressi:

- a) buone condizioni di salute dell'affidatario e della famiglia, risultanti da certificazione rilasciata da un Dirigente-Medico del Servizio di Igiene Pubblica o di Medicina Legale;
- b) status socio-economico adeguato a garantire ai minori condizioni di vita soddisfacenti, da rilevarsi da documentazione dell'Ufficio Imposte Dirette;
- c) caratteristiche dell'abitazione e del luogo di residenza in relazione ai bisogni dei soggetti;
- d) capacità educativa ed effettiva ed integrazione sociale dell'affidatario;
- e) disponibilità a mantenere rapporti con la famiglia d'origine del minore con dichiarazione di responsabilità a pena della revoca dell'affidamento, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Servizio Sociale.

art. 9

I diritti e gli obblighi dei minori, degli esercenti la patria potestà e la tutela delle famiglie affidatarie sono quelli previsti all'art. 5 della Legge 184/1983, che così recita: "L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli artt. 330 e 333 del Codice Civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'Autorità affidante.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 316 del Codice Civile.

L'affidatario deve agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia d'origine.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità-alloggio o ricoverati presso un Istituto.

L'affidante, oltre a dover rispettare le condizioni sopra descritte, avrà l'obbligo di autorizzare l'affidatario, nei casi di necessità ed urgenza, a far fronte ad interventi medici e chirurgici necessari, dandone immediata segnalazione all'Ufficio di Servizio Sociale del Comune.

L'affidatario avrà l'obbligo di:

- assicurare all'affidato vitto, alloggio ed a comportarsi come se questi fosse membro della famiglia;
- di mantenere rapporti con il Servizio Sociale Comunale e/o Consultorio, informandoli di ogni difficoltà insorgente, di tutte le notizie richieste;

- di far seguire le cure indicate dalla équipe stessa, per prendere i necessari ed urgenti provvedimenti in caso di pericolo per i minori, diretti ad attuare gli interventi medici e chirurgici necessari;
- di darne immediata comunicazione al Servizio Sociale del Comune.

L'affidatario si impegna altresì ad assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia d'origine; ed inoltre ad evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia del minore in affidamento.

art.10

L'Amministrazione Comunale provvede a:

- a) formalizzare l'affido come agli artt. 2 e 3 della Legge 184/1983;
- b) erogare, se necessario, una somma di denaro giornaliera a favore degli affidatari non superiore al 50% della retta di ricovero dei minori - (a Convitto Intero o a Semi-Convitto, a seconda che si tratti di Affidamento a tempo pieno, o Affidamento solo Diurno) - stabilita dalle disposizioni regionali e di anno in anno indicizzata sulla base dei nuovi dati ISTAT;
- c) erogare all'affidatario contributi di entità superiore ogni qualvolta si evidenziano nel minore situazioni particolari, quali primi mesi di vita (fino a 12 mesi di età), salute cagionevole, status psico-fisico ecc.. In siffatte situazioni si terranno in debita considerazione tutti quei documenti che giustificano la maggiore spesa;
- d) assicurare agli affidatari ed alla famiglia d'origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affido, nel rispetto delle convenzioni, dei metodi educativi e delle richieste delle famiglie affidatarie;
- e) a stipulare singole polizze assicurative a garanzia di tutti i rischi e danni che, nel periodo dell'affidamento potrebbero derivarne al minore affidato o da questi causati a terzi, incluso l'affidatario.
- f) nessun contributo sarà erogato nei casi previsti alla lettera d) dell'art. 3.

art.11

Annualmente l'Ufficio di Servizio Sociale, unitamente al Consultorio Familiare di competenza, predispone il resoconto statistico del lavoro svolto ed il programma per l'anno successivo.

L'Assessore ai Servizi Sociali pro-tempore relazionerà annualmente alla Commissione Consiliare competente circa lo stato degli affidi familiari in città.

art.12

La famiglia affidataria è tenuta a produrre, ai fini dell'affidamento del minore, la seguente documentazione:

- 1) Certificato di sana e robusta costituzione fisica di ciascun membro del nucleo affidatario, rilasciato da un Dirigente-Medico del Servizio di Igiene Pubblica o di Medicina Legale;

- 2) Auto-dichiarazione di responsabilità circa l'esistenza/assenza di condanne penali o procedimenti giudiziari, in corso, di ciascun membro del nucleo familiare affidatario; fatto salvo il dovere dell'Ufficio Socio-Assistenziale di richiedere al Tribunale la relativa certificazione (Certificato Generale del Casellario Giudiziario);
- 3) Documentazione attestante il reddito del nucleo affidatario;
- 4) Certificazione utile alla stipula dell'assicurazione;
- 5) Documentazione anagrafica (Stato di Famiglia, Certificato di Residenza, ecc.).

art.13

Del presente Regolamento fanno parte gli allegati A, B e C.

art.14

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio al D.A. EE.LL. 24 aprile 1987, ed alla normativa vigente.

FAC-SIMILE

COMUNE di _____

CONSENSO PER AFFIDAMENTO DI MINORE

I signor _____ abitant _____
a _____ via _____ tel. _____

dichiarano

— di prestare ai sensi degli artt. 2, 4, 5 della legge 184 del 4 maggio 1983 e degli artt. 8 e 9 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 il proprio consenso all'affidamento de _____ minor _____

a _____
abitante a _____ via _____
tel. _____

si impegnano

1) a rispettare le condizioni previste nella deliberazione sull'affidamento familiare e nelle leggi succitate;

2) a fornire a _____ minor _____ un corredo e ad assicurarne il rinnovo;

3) ad autorizzare i signor _____

a provvedere a far attuare gli interventi medici necessari salvo quelli indotti da modificazioni rilevanti dello stato di salute del minore per i quali sarà richiesta al/al sottoscritt _____ autorizzazione, in termini preventivi ad eccezione dei casi d'urgenza;

4) a contribuire, ai sensi del codice civile, al mantenimento del minore _____ nella misura di L. _____ mensili.

Data _____

Firma de _____ affidant _____

N. B. - I rapporti economici con gli affidatari sono tenuti esclusivamente dal servizio sociale del comune.

Gli impegni di cui ai punti 2 e 4 saranno inseriti previa le necessarie valutazioni.

FAC-SIMILE

COMUNE di _____

Minore _____

IMPEGNO DEGLI AFFIDATARI

I sottoscritti _____
 abitanti a _____ via _____
 tel. _____

si impegnano

— a rispettare le condizioni della deliberazione sull'affidamento familiare n. _____, nella sua attuale formulazione e nella sue eventuali successive modificazioni che verranno portate a conoscenza del/del sottoscritto/i nonché degli artt. 2, 4, 5 della legge n. 184 del 4 maggio 1983 e degli artt. 8 e 9 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;

— ad accogliere presso di sé il minore, provvede al suo mantenimento, alla sua cura, educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, per i quali non vi sia pronuncia della decadenza della potestà parentale, o del tutore, osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante;

— a curare e mantenere i rapporti con la famiglia d'origine, favorendone il suo reinserimento;

— ad assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione fisica e psichica del minore affidato e riferirne periodicamente agli operatori del servizio sociale che ha promosso l'affidamento;

— a provvedere a far fornire le prestazioni mediche giudicate necessarie, dandone immediata comunicazione al servizio sociale in termini preventivi. Se possibile, qualora siano indicate modificazioni rilevanti dallo stato di salute del minore al fine di ottenere l'autorizzazione dell'esercente la potestà parentale.

— a non richiedere alla famiglia di origine somme a qualsiasi titolo;

— a non trattenere oltre il termine di chiusura dell'affidamento, il contributo mensile corrisposto dall'Amministrazione Comunale.

La somma stabilita dal comune quale rimborso spese a favore dell'affidato / a _____
 sarà riscosso dal _____ sottoscritti _____ ogni mese presso _____
 _____ oppure versato direttamente sul conto corrente n. _____ Banca _____
 _____ agenzia _____

Data _____

Firma _____

FAC-SIMILE

COMUNE di _____

PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

Vista la proposta di affidamento familiare avanzata dal servizio sociale relativa al minore _____ nat. il _____ a _____ residente in _____ presso atto dell'assenso manifestato il _____ da _____ genitor (o tutore) — sentito il minore ultradodicesimo che è d'accordo all'affido— accertata l'idoneità ad accoglierlo da parte dello affidatario _____ residente a _____

Ritenuto che l'affidamento si rende necessario per le seguenti ragioni: _____

Visti gli artt. 2 e 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e degli artt. 8 e 9 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 affida (o proroga l'affidamento) minore _____

nato il _____ a _____ da _____ al _____ salvo proroghe o possibilità di cessazione anticipata in relazione all'evolversi della situazione, il tutto con le seguenti modalità: _____

Incarica della vigilanza sull'andamento e del sostegno _____

con obbligo di trasmettere relazione di aggiornamento con la periodicità _____ al giudice tutelare.

Il comune verserà all'affidatario al termine di ogni mese, un importo pari a L. _____ quale rimborso spesa a favore dell'affidato/a.

Il sindaco o l'assessore

Il giudice tutelare, visto il provvedimento suesposto, controlla la regolarità dello stesso, lo rende esecutivo.

Il giudice tutelare